

STATUTO

**SCUOLA PRIVATA UGO
FOSCOLO S.R.L. IMPRESA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ROMA RM VIA ISOLE DEL
CAPOVERDE 192

Numero REA: RM - 1324944

Codice fiscale: 11742251009

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-01-2012 - Statuto completo	2
--	---

l'amministrazione e la rappresentanza generale della società vengono affidate, a tempo indeterminato, ad un Amministratore Unico, che viene nominato nella persona della signora SACCANI Olga Maria, come sopra generalizzata, che, presente, accetta la carica e dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità previste dal codice civile.

ART.5)- L'Amministratore Unico signora SACCANI Olga Maria delega disgiuntamente i signori AVITABILE Claudio, nato in Minturno (LT) il 10 agosto 1954, domiciliato in Roma, Via delle Calasanziane, n.16, e ANTONELLI Alessandro, nato in Roma il 22 luglio 1969, domiciliato in Roma, Via Lago di Tana, n.49, a ritirare dall'Istituto di Credito il 25% (venticinque per cento) del capitale come sopra versato, con facoltà di rilasciare quietanza a favore della Banca e con esonero da ogni responsabilità al riguardo per la Banca stessa.

ART.6)-Le spese del presente atto e sue conseguenziali tutte sono a carico della società; l'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione a carico della società è di euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero).

I componenti approvano espressamente il seguente

S T A T U T O

ART.1)- Denominazione

1. La società è denominata SCUOLA PRIVATA UGO FOSCOLO S.R.L..

ART.2) - Oggetto

2. La società ha per oggetto, in Italia ed all'estero, per conto proprio e/o per conto terzi:

-l'organizzazione e la gestione di istituti di istruzione scolastica e professionale, di corsi di studio in genere, ivi compresi i corsi di lingua, di informatica, di elaborazione dati, di programmazione ed in genere di utilizzo di ogni e qualsiasi mezzo elettronico nonchè di corsi di recupero anni scolastici, di formazione e di aggiornamento per attività commerciali, marketing ed organizzazione aziendale;

-la promozione dell'istruzione elementare, media inferiore e superiore, in conformità delle norme vigenti, mediante l'istituzione, gestione ed organizzazione di scuole, anche materne ed istituti scolastici di ogni ordine e grado;

-la promozione della formazione professionale finalizzata a garantire ai lavoratori un processo formativo globale della personalità umana, attraverso l'istituzione di corsi di prima formazione, di qualificazione, di aggiornamento e di perfezionamento professionale, ivi compresi i corsi post-diploma e post-laurea;

-la promozione della formazione professionale diretta all'abilitazione delle professioni sanitarie ausiliarie e di arti sanitarie ausiliarie, nonchè lo svolgimento di corsi diretti al perfezionamento ed all'aggiornamento del personale già in possesso dell'abilitazione all'esercizio delle professioni ed arti ausiliarie sanitarie;

- l'istituzione di corsi universitari di qualsiasi indirizzo;
- la ricerca, la selezione e l'addestramento di personale subordinato e non e qualunque tipo di collaboratori;
- l'organizzazione e la promozione di manifestazioni, convegni, congressi, meetings e rassegne in campo scientifico, economico, dello sport e della cultura, in genere;
- lo svolgimento di attività di ricerche di mercato; la promozione e la collaborazione nella promozione di attività di terzi, nel lancio pubblicitario di qualunque bene, prodotto, merce o servizio; lo svolgimento di campagne di vendita e pubblicitarie.

Unicamente per il raggiungimento dell'oggetto sociale e senza che ciò costituisca attività prevalente, la società può compiere, inoltre, tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari, finanziarie, bancarie, attive e passive, necessarie o utili, anche indirettamente, per il conseguimento dell'oggetto sociale, può assumere interessenze e partecipazioni in altre società od imprese, costituite o costituende, aventi scopo analogo, connesso od affine al proprio, può concedere fidejussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali, anche a garanzia di obbligazioni assunte da terzi, nonchè a favore di Istituti di Credito, Banche e Società finanziarie, il tutto non nei confronti del pubblico nè, quanto all'assunzione di partecipazioni, a scopo di collocamento e salvi, comunque, i limiti di legge e le eventuali

necessarie autorizzazioni.

ART.3) - Sede

3. La società ha sede in Roma (RM).

ART.4) - Durata

4. La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

ART.5) - Capitale

5.1 Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

5.2 Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli artt.2481 e seguenti del codice civile.

Salvo il caso di cui all'art.2482 ter codice civile, gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art.2473 codice civile.

5.3 La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

5.4 La società può emettere titoli di debito di cui all'art.2483 codice civile con decisione dei soci adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

ART.6) - Domiciliazione

6. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

ART.7)- Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi.

7. I trasferimenti delle partecipazioni sono soggetti alla seguente disciplina.

7.1 Il socio che intende alienare la sua quota a titolo oneroso, in tutto od in parte, deve preventivamente darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, agli altri soci, i quali possono esercitare il diritto di prelazione entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

7.2 Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo, in caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni o di costituzione di diritti reali o di garanzia sulle stesse, è richiesto il gradimento dei soci, salvo il diritto di recesso del socio che intende alienare la sua quota ai sensi dell'art.2469, comma 2, codice civile.

ART.8) - Morte del socio

8 Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

ART.9) - Recesso

9.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso

all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b) la trasformazione della società;
- c) la fusione e la scissione della società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede della società all'estero;
- f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- g) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art.2468, comma 4, codice civile;
- h) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt.2497 e seguenti codice civile, spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art.2497-quater codice civile, ma non prima di due anni dalla data di costituzione.

I soci hanno, altresì, diritto di recedere dalla società, in relazione al disposto dell'art.2469, comma 2, codice civile.

9.2 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con

raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro trenta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

ART.10) - Esclusione

10.1 Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

10.2 L'esclusione deve risultare da decisione dei soci. Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa.

L'organo amministrativo provvederà ai conseguenti adempimenti.

10.3 Per la liquidazione della partecipazione del socio escluso si applicano le disposizioni del successivo art.11).

10.4 E' esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale e, pertanto, nel caso in cui risulti impossibile procedere altrimenti alla liquidazione della partecipazione, l'esclusione perderà ogni effetto.

ART.11) - Liquidazione delle partecipazioni

11.1 Nelle ipotesi previste dall'art.9) ed in tutti i casi di esclusione, le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione del patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere del sindaco e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al momento di efficacia del recesso determinato ai sensi del precedente art.9.2 ovvero al momento in cui si è verificata o è stata decisa l'esclusione.

Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della società ed alle sue prospettive reddituali.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più

diligente. Si applica il primo comma dell'art.1349 codice civile.

11.2 Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, riducendo il capitale sociale corrispondentemente, fermo quanto previsto al precedente punto 10.4, per le ipotesi di esclusione. In questo ultimo caso si applica l'art.2482 c.c. e, qualora, sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'art.2484, comma 1, n.5, c.c..

ART.12) - Unico socio

12. Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio o si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'art.2470 codice civile.

ART.13) - Soggezione ad attività di direzione e controllo

13. La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonchè mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione

del registro delle imprese di cui all'art.2497 bis, comma 2, codice civile.

ART.14) - Amministratori

14.1 La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina:

- a) da un Amministratore Unico;
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c) da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un Consiglio di Amministrazione.

14.2 Per organo amministrativo si intende l'Amministratore Unico, oppure il Consiglio di Amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

14.3 Gli amministratori possono essere anche non soci.

14.4 Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art.2390 c.c.

ART.15) - Attribuzione di particolari diritti amministrativi a singoli soci.

15. Non sono previsti particolari diritti amministrativi a singoli soci.

ART.16) - Durata della carica, revoca, cessazione

16.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o

per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

16.2 Gli amministratori sono rieleggibili.

16.3 La cessazione degli amministratori ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

ART.17) - Consiglio di Amministrazione

17.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

17.2 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto al successivo art.18, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

17.3 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

17.4 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione assunte con la procedura prevista al punto 17.3, sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

17.5 Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

ART.18) - Adunanze del Consiglio di Amministrazione

18.1 In caso di richiesta di due terzi degli amministratori, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

18.2 In questo caso il presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

18.3 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaco e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

18.4. Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purchè in Italia.

18.5 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed il sindaco se nominato.

18.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere

anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

18.7 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

18.8 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

ART.19) - Poteri dell'organo amministrativo

19.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

19.2 Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art.2381 c.c.. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art.2475, quinto comma, c.c.

19.3 Nel caso di Consiglio di Amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e devono entro trenta giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

19.4 Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti

poteri si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente tra loro.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione.

19.5 Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

19.6 Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

ART.20)- Rappresentanza

20.1 L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della società.

20.2 In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, a ciascuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione in quanto a ciò espressamente delegati con delibera del Consiglio stesso, che potrà essere attribuita anche per singoli atti, ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

20.3 Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

20.4 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto

di nomina.

ART.21) - Compensi degli amministratori

21.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

21.2 I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonchè determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

21.3 In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

ART.22) - Controllo legale dei conti

22.1 Per il controllo legale dei conti si rinvia a quanto previsto all'articolo 2477 c.c. e norme richiamate e collegate.

22.2 Il sindaco ha i doveri ed i poteri di cui agli artt.2403 e 2403-bis del codice civile.

ART.23) - Decisioni dei soci

23.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

23.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c) la nomina del sindaco o del revisore;
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

ART.24) - Diritto di voto

24.1 Hanno diritto di voto i soci risultanti dal Registro delle Imprese.

24.2 Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

24.3 Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'art.2466, comma 5, c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

ART.25) - Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

25.1 Salvo quanto previsto al primo comma del successivo art.26, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

25.2 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè

sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e

sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo art.30.2 del presente statuto.

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

25.3 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

ART.26) - Assemblea

26.1 Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente art.23.2, lettere d), e) ed f), nonchè in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

26.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal Sindaco, se nominato, o anche da un socio.

26.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese ovvero fatto pervenire al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio alla società.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque, anche in seconda convocazione, valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

26.4 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e il sindaco, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o il sindaco, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere

informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ART.27) - Svolgimento dell'assemblea

27.1. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione) o dall'Amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza od impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

27.2 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

27.3 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

-che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

-che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

-che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

-che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

-che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente art.26.4, i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

ART.28) - Deleghe

28.1 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante.

28.2 Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

28.3 E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

28.4 La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, al

sindaco o al revisore, se nominati.

ART.29) - Verbale dell'assemblea

29.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal Notaio.

29.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno, deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente art.27.2. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

29.3 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

ART.30) - Quorum costitutivi e deliberativi

30.1 L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.

30.2 Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

30.3.1 Per introdurre i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del

terzo comma dell'art.2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

30.3.2 Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'art.2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

30.4 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

30.5 Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'art.2368, comma 3, codice civile.

ART.31) - Bilancio e utili

31.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

31.2 Il bilancio è presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero 180 (centoottanta) giorni alle condizioni previste dal secondo comma dell'art.2364 del codice civile.

31.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5%(cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

ART.32) - Scioglimento e liquidazione

32.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge e, pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro trenta giorni non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'art.2482 ter c.c.;
- e) nell'ipotesi prevista dall'art.2473 c.c.;
- f) per deliberazione dell'assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

32.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

32.3 L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;

- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art.33 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente contemplato, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia con strumenti di tecnologia informatica in otto fogli, di cui ho dato lettura ai comparenti, i quali, da me interpellati, lo confermano ed approvano e con me Notaio lo sottoscrivono e lo firmano a margine alle ore diciotto e minuti cinque.

Scritto in ventotto pagine intere e quanto fin qui della ventinovesima.

F.to: Olga Maria Saccani

" : Vincenzi Viola

" : Nicola Cinotti Notaio